

COMMISSIONE X

**ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO**

1.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1988**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

**INDICE**

---

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Senatori Petrarà ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici ( <i>Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (2241);	
Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli uffici civili ed industriali di nuova costruzione (548);	
Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222) .....	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6
Bianchini Giovanni .....	6
Bortolami Benito Mario, <i>Relatore</i> .....	3
Montessoro Antonio .....	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

**Discussione delle proposte di legge senatori Petrarra ed altri; Aliverti ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (Approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (2241); Seppia: Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione (548); Caria ed altri: Norme per l'installazione di impianti tecnici (2222).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Petrarra, Baiardi, Cardinale, Lops, Consoli, Gianotti, Visconti, Volponi, Senesi e Meriggi; Aliverti, Fontana Elio, Cuminetti, Vettori e Citaristi: « Norme per l'installazione di impianti tecnici », già approvate, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988; e dei deputati Seppia: « Disciplina della progettazione, della realizzazione e del collaudo di impianti tecnologici e di servizio installati negli edifici civili ed industriali di nuova costruzione »; Caria, Bruno Antonio, Bruno Paolo, Cerutti, Ciampaglia, Ciocia, Facchiano, Madaudo, Manzolini, Massari, Nicolazzi e Romita: « Norme per l'installazione di impianti tecnici ».

L'onorevole Bortolami ha facoltà di svolgere la relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, una attenta lettura della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Petrarra ed altri e Aliverti ed altri, approvata in un testo unificato dalla X Commissione permanente del Senato, concernente norme per l'installazione di impianti tecnici, induce ad una serie di riflessioni che non sono riuscito a far collimare con le conclusioni cui sono pervenuti con lodevole impegno e motivate ragioni i colleghi della X Commissione del Senato.

Le ragioni della urgenza e della necessità che hanno ispirato la sintesi di più proposte volte a porre termine, nei limiti del possibile legislativo, allo stillicidio, causato da una rilevante infortunistica, in termini di vite umane e di invalidità più o meno parziali, oltre che ad un certo fenomeno di abusivismo con l'uso di materiali non garantiti, mi avrebbero ovviamente indotto ad esprimere un'adesione completa alla normativa proposta dalla X Commissione del Senato. Tuttavia non è condivisibile, a mio modesto avviso, la metodologia indicata, su cui mi permetto quanto meno di porre alcune questioni in termini problematici, trasferendo quindi alla competenza dei colleghi e della presidenza valutazioni e sintesi in funzione di un contributo migliorativo, se ritenuto tale e praticabile.

Ricordo, quale doverosa premessa, che la nostra legislazione in materia di prevenzione infortunistica è notevole, con

molteplici attività soggette al controllo da parte degli organi preposti che in linea di massima si possono individuare nei vigili del fuoco, negli ispettorati del lavoro, nelle USL (che hanno parzialmente assorbito le competenze dell'ex ENPI e dell'ex ANCC, delegando all'ispettorato per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro ed al CNEN le rimanenti funzioni).

Dalla legge n. 1570 del 1941 alla legge n. 966 del 1965, con i decreti ministeriali del 25 settembre 1965 e del 16 febbraio 1982, dai decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, n. 302 del 1956 e n. 577 del 1982, dal decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 a quello del 1° dicembre 1975, dalla legge n. 833 del 1978 alla legge n. 818 del 7 dicembre 1984, emerge un quadro normativo che sancisce il concetto di « certificazione », nel controllo degli impianti e delle strutture, prevista per le diverse competenze degli enti, certificazione intesa come dato di possibile sicurezza nel funzionamento delle strutture o degli impianti verificati e perciò realizzati, così si presume, in conformità alle disposizioni vigenti.

È superfluo rilevare, in relazione alla legge n. 818, che le migliaia di pratiche presentate per il NOP (nulla osta provvisorio della validità di tre anni) rischiano di inficiare la nuova maturità cresciuta (spesso *ope legis*) anche sull'onda emotiva di alcuni eclatanti incidenti, perché mancano dall'organico circa 3 mila tecnici che dovrebbero fornire puntuali risposte proprio per ovviare al dato della provvisoria. Tutto ciò per « coprire » con la patente di legittimità ciò che il NOP prefigura in materia di sicurezza. È importante sottolineare però, ai fini della nostra discussione, che la legislazione citata (e non completamente) fa riferimento in modo specifico all'istituto del « collaudo » che viene attribuito, a seconda delle competenze specifiche, ai tecnici dei vari ordini professionali o collegi (per la cui istituzione si rimanda agli articoli 2229 e seguenti del codice civile).

In base alla suddetta normativa, gli impianti elettrici sono collaudati dai periti elettronici (decreto del Presidente

della Repubblica n. 302 del 1956), i collaudi statici di tribune, solai, bacini di contenimento, eccetera, sono affidati ad architetti, ingegneri o geometri, a seconda delle rispettive competenze, i calcoli ed i collaudi dei cementi armati sono affidati ad ingegneri, e così via.

Le CNR-UNI 10011 del 1973 precisano che « le costruzioni in acciaio devono essere collaudate prima dell'accettazione definitiva. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo professionale e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera ».

Gli impianti previsti dall'articolo 1 della proposta di legge n. 2241 sarebbero però sottratti, fatti salvi « i casi previsti dalla legge », al collaudo inteso come garanzia di conformità di realizzazione e di uso dei materiali alle disposizioni vigenti. Si ritiene, comunque, che il supporto normativo rappresentato dalla stessa proposta di legge possa agevolare la buona esecuzione di tanti impianti, affidando giustamente alle imprese esecutrici dei lavori un ruolo di nuova professionalità, la cui configurazione finalmente arriva ad un giusto traguardo.

È doveroso evidenziare, però, che la stragrande maggioranza degli infortuni è dovuta proprio alle carenze dei piccoli e modesti impianti che non sono soggetti al controllo.

Stabilire per legge che il certificato dei vigili del fuoco (CPI) è tassativo per caldaie oltre le centomila calorie o che il controllo della USL scatta obbligatoriamente per impianti oltre le cinquantamila chilocalorie traccia un margine di discrezionalità dovuta probabilmente alla insufficienza dei pubblici uffici, ma non sancisce per legge che esista sicurezza al di sotto di quelle dimensioni.

Si tratta di una discrezionalità necessitata, cui si deve ovviare restituendo ogni margine di possibile sicurezza anche agli impianti di minore dimensione, come appare essere negli scopi della proposta di legge n. 2241, estendendo però al più piccolo impianto i controlli dovuti per renderlo il più sicuro possibile.

In un certo senso, una delle valutazioni portanti della proposta di legge relativa al problema infortunistico, diventa essenziale se l'ottica in cui ci poniamo parte, come premessa, dalla tutela di ogni possibile utente dell'impianto.

A questo punto, allora, sorge il dilemma: la dichiarazione di conformità dell'impresa esecutrice risolve tale importante quesito? Anche per le ragioni susposte si ritiene di no: la miriade di farraginose disposizioni relative ai materiali da usare, la concorrenza di mercato, gli indirizzi emergenti o non attuati a livello CEE inducono a ritenere che accanto alla responsabile certificazione di conformità da parte della ditta esecutrice non possa mancare il collaudo, anche per la piccola impiantistica, da parte di tecnici professionalmente qualificati.

Tutto ciò significa richiedere l'intervento del collaudatore abilitato anche per piccoli impianti domestici, senza limite di dimensione, perché, ad esempio, l'uso di energia elettrica e di gas comporta comunque un rischio anche e soprattutto per gli utenti dei nuclei familiari.

Una disposizione normativa così tassativa pone le condizioni per una politica generale di prevenzione infortunistica, affronta globalmente il problema con norme chiare, complete ed accessibili ad una facile lettura (requisiti, questi, indispensabili per avere una « buona » legge), mette a confronto professionalità qualificate come quella imprenditoriale e dei tecnici professionisti a vantaggio dell'utente, cui spetterà l'onere di una tariffa supplementare decisa successivamente con apposito decreto ministeriale, sentite le categorie imprenditoriali e professionali interessate.

In particolare, la crescita nel nostro tessuto sociale di categorie professionali aggiornate non solo potrà spingere il legislatore a seguire, anche sulla loro spinta, le evoluzioni tecnologiche dei materiali e le nuove tecniche costruttive, per adeguarle con opportuna tempestività alla legislazione in essere, ma potrà avviare inoltre una riflessione generale sullo « spiraglio » abbastanza generico indicato

dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577, laddove si affida alla mera discrezionalità dei comandi provinciali dei vigili del fuoco la possibilità di avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.

Per quanto concerne il problema delle progettazioni (salvi i casi nei quali sono richieste per legge) o degli schemi di impianto, si potrebbe risolverlo affidandone la responsabilità all'impresa installatrice.

Nel dettaglio, per quanto previsto dall'articolo 5 della proposta di legge n. 2241, si ritiene che il riconoscimento di fatto dei requisiti tecnico-professionali non possa esimere le ditte dall'ottemperare ad almeno uno dei quattro requisiti previsti dall'articolo 3 nel tempo massimo di due anni dalla data di riconoscimento da parte della commissione provinciale prevista dall'articolo 5; tutto ciò per ovvie considerazioni in ordine al « livellamento » delle qualità imprenditoriali anche dal punto di vista della qualificazione.

Per quanto concerne le sanzioni previste dall'articolo 13, si ritiene più utile parlare di seconda e non di terza violazione.

Se i colleghi vorranno ritenere utili queste considerazioni, è evidente che la normativa proposta verrà conseguentemente arricchita; vorrei, però, ribadire il maturato convincimento personale secondo cui la definizione di problematiche così importanti come quelle sollevate dalla proposta di legge dei senatori Petrara ed altri e Aliverti ed altri devono essere risolte compiutamente; in caso contrario, il contributo che sarà maturato costituirà certamente un fatto importante, ma non eliminerà del tutto (e non so in quale proporzione) la consistente casistica di infortuni.

**PRESIDENTE.** Poiché il rappresentante del Governo dovrà fra breve allontanarsi dalla Commissione a causa di concomitanti impegni legislativi presso

l'altro ramo del Parlamento, invito i rappresentanti dei gruppi ad esprimersi circa la possibilità di aprire ora la discussione sulle linee generali, limitandone lo svolgimento, o rinviare il seguito della discussione dei provvedimenti al nostro esame ad un'altra seduta.

ANTONIO MONTESSORO. Sono favorevole ad un rinvio.

GIOVANNI BIANCHINI. Concordo anch'io sul rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Rinviando alla prossima seduta l'inizio della discussione sulle linee generali desidero formulare una proposta che consenta di accelerare l'iter di approvazione dei provvedimenti al nostro esame. Dalla relazione del collega Bortolami emergono alcune legittime preoccupazioni in ordine ai problemi sollevati da taluni ordini professionali e qualche perplessità circa l'effettiva corrispondenza della qualità rispetto ai nuovi metodi di autocertificazione previsti dal provvedimento approvato dal Senato, con il conseguente mancato dimensionamento di tali autocertificazioni in ordine alla complessità degli impianti stessi.

Ho personalmente accumulato una notevole quantità di materiale sull'argomento e propongo, per evitare sia di apparire troppo distanti dalla società nel compimento del nostro lavoro, sia un inutile dilungarsi dei tempi, una formula con cui recuperare il rapporto con tali legiti-

time istanze cercando di non allungare i tempi di lavoro.

Senza dar luogo alla costituzione di un comitato ristretto, il relatore, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi, potrebbe procedere ad una serie di incontri con i rappresentanti delle associazioni degli artigiani, degli ordini professionali interessati e (credo possa essere di qualche utilità ai fini delle preoccupazioni espresse in ordine alle caratteristiche tecniche) dell'UNI e del CEI. In tal modo prima della discussione sulle linee generali e del passaggio all'esame dell'articolato sarà possibile avere presenti tutti i problemi sollevati.

Ciò consentirà ai gruppi di evidenziare in sede di discussione sulle linee generali i problemi e lo stesso relatore, in seguito a tale lavoro preventivo di formazione di un'opinione comune, potrà offrire alla Commissione una valutazione più generale. Alle riunioni informali potrebbe prendere parte anche il rappresentante del Governo in modo che tutti gli interlocutori abbiano modo di esprimersi prima dell'ulteriore discussione sulle proposte di legge.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO